



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E GESTIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI

Indice

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Competenze

ART. 3 Elenco degli Avvocati esterni

ART. 4 Requisiti per l' inserimento nell'elenco

ART. 5 Iscrizione nell'Elenco

ART. 6 Affidamento degli incarichi agli iscritti

ART. 7 Disciplinare

ART. 8 Corrispettivo

ART. 9 Disposizioni organizzative

ART. 10 Atti di transazione

ART. 11 Registro degli incarichi

ART. 12 Cancellazione dall'elenco

ART. 13 Pubblicità

ART. 14 Disposizioni Transitorie e Norme di Rinvio

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di singoli incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'ente, in conformità allo Statuto comunale, al regolamento dell'avvocatura comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

E' consentito affidare incarichi professionali a legali/professionisti esterni solo ed esclusivamente per prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura comunale non sia in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per incompatibilità ed inconfiribilità acclarate. Tali presupposti devono essere attestati dal Responsabile del Settore Contenzioso nell'ambito dell'istruttoria procedimentale.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e gli incarichi che, ricomprendendo più cause e non la singolarità di cui al primo comma, sono più opportunamente classificabili quali appalti di servizi e, in quanto tali, soggetti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti Pubblici.

Art. 2

Competenze

Il Responsabile del Settore Contenzioso è competente all'adozione dei provvedimenti gestionali per l'affidamento dell'incarico, previa verifica della copertura finanziaria, ed alla tenuta e aggiornamento dell'archivio corrente del contenzioso.

Il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, provvederà al rilascio di procura alle liti (sia esse attive che passive) in favore del legale esterno incaricato.

Art. 3

Elenco degli Avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni (civile, amministrativa, penale, lavoro, tributaria).

L'iscrizione, soggetta ad aggiornamento annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati, unitamente all'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, circa l'iscrizione all'Albo Professionale, e la veridicità di quanto contenuto nel curriculum sia in termini di titolo di studio che di esperienze lavorative maturate (con indicazione delle specializzazioni, delle pubblicazioni e dei crediti formativi conseguiti)

La tenuta dell'elenco é demandata al Responsabile del Settore Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso: T.A.R. - Consiglio di Stato - Corte di Cassazione - Tribunale (Regionale e Superiore) delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Corte di Cassazione.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale Sezione Lavoro - Corte di Appello - Corte di Cassazione.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Corte di Cassazione.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado) - Corte di Cassazione

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. Nel caso in cui si tratti di professionisti associati o di società professionali dovrà essere fornito l'elenco di coloro che svolgeranno il servizio, con il relativo curriculum vitae ed il nominativo del coordinatore e/o del rappresentante legale.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Contenzioso, di Avviso pubblico da pubblicarsi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Roma.

Successivamente alla base istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto ad aggiornamento, a cura del Settore Contenzioso, entro il 31 Gennaio di ogni anno previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà fede la registrazione in entrata al protocollo dell'Ente.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni e Cassazionista da almeno 5 (cinque) anni, maturata alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
- b) comprovata esperienza professionale, attestata nel curriculum vitae, di durata non inferiore a 10 (dieci) anni in uno o più degli ambiti (Sezioni) nelle quali si chiede l'iscrizione;
- c) aver già avuto almeno 10 incarichi per difesa in giudizio per le Pubbliche amministrazioni;
- d) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale con indicazione degli estremi della polizza ed il massimale garantito ;

- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Il venir meno di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Art. 5

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - l'iscrizione all'Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione, degli anni complessivi di iscrizione, e del foro di competenza;
 - abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
 - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - di non rivestire, alla data di pubblicazione dell'avviso, cariche elettive presso pubbliche amministrazioni;
 - codice fiscale e Partita IVA;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Terracina o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico professionale;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione, di cui al presente articolo, dovranno essere presentate per ciascun componente.

Art. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dal Sindaco su relazione, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente, redatta congiuntamente dal Responsabile del Settore Contenzioso e dal Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia *rationae materiae*. La predetta relazione deve prevedere al proprio interno l'attestazione circa la sussistenza di condizioni di incompatibilità/inconferibilità in capo a ciascun legale di ruolo dell'Avvocatura Comunale.

Il Responsabile del Settore Contenzioso, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi, e nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento italiano e comunitario;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al presente Regolamento;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato, e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico professionale.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specialistiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 7

Disciplinare

All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale viene determinato prendendo a riferimento la totalità delle fasi difensive previste, e i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 147/2022 come disposto nel successivo articolo;
- c) la determinazione delle somme da corrispondersi a titolo di acconto sugli onorari che non potrà essere superiore al 30% del preventivo di spesa determinato, al netto delle singole voci di spesa;
- d) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le singole fasi difensive espletate
- e) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- f) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del presente Regolamento;
- g) l'obbligo del professionista incaricato di trasmettere tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito e di comunicare tempestivamente e formalmente l'esito delle singole udienze e la data dell'udienza successiva;
- h) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame avverso la pronuncia emessa, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio ove promossi dalla controparte;
- i) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- j) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 8

Corrispettivo

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato applicando, per ciascuna fase difensiva effettivamente espletata, la tariffa prevista dalle tabelle di cui al DM n.147/2022.

L'incarico professionale potrà essere conferito direttamente per le cause di valore non superiore a € 26.000,00 (ventiseimila/00) in ragione dei criteri descritti nei precedenti articoli.

Qualora il valore della causa fosse superiore a € 26.000,00 (ventiseimila/00) si procederà attraverso procedura comparativa con la richiesta di preventivi a cinque professionisti iscritti nell'Elenco secondo l'ordine di iscrizione e sulla base dei principi di rotazione precedentemente indicati.

Art. 9

Disposizioni organizzative

Gli Uffici competenti *rationae materiae* sono tenuti a fornire al Settore Contenzioso, nei tempi da esso indicati, una dettagliata relazione contenente le notizie ed i documenti necessari alla più esaustiva difesa dell'ente

In difetto, il Responsabile del Settore Contenzioso segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art.10

Atti di transazione

Ove venisse rappresentata un'ipotesi di transazione giudiziale per un contenzioso nel quale l'ente sia rappresentato da legale esterno, quest'ultimo dovrà predisporre e trasmettere al Settore Contenzioso dettagliata relazione circa la convenienza o meno, per l'ente, dell'ipotesi transattiva (naturalmente l'ipotesi potrà essere avanzata dal medesimo professionista ove l'andamento del giudizio la consigliasse).

Sull'ipotesi transattiva dovrà esprimere parere (non vincolante) il Responsabile del Settore interessato *rationae materiae*.

Ove l'ipotesi transattiva risultasse conveniente per l'ente, il legale incaricato dovrà procedere alla predisposizione e alla trasmissione del relativo schema di accordo transattivo.

Art. 11

Registro degli incarichi

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Contenzioso. In detto Registro devono essere indicati i seguenti dati:

- 1) Generalità del professionista;
- 2) Oggetto sintetico dell'incarico;
- 3) Estremi dell'atto d'incarico;
- 4) Importo/i del compenso preventivato e importo liquidato

Art. 12

Cancellazione dall'Elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

Art.13

Pubblicità

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune e d il Registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Settore Contenzioso, sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 14

Disposizioni Transitorie e Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative di rango preordinato le stesse si intenderanno direttamente applicate con abrogazione implicita delle disposizioni regolamentari contrastanti con la fonte primaria.